



Comune di Ledro
Provincia Autonoma di Trento
Via Vittoria, 5
38067 Ledro (TN)

Settore Finanziario

Sede: Via Vittoria, 5 – Ledro

Tel. 0464-592742/740 Fax 0464-592741

e-mail: monica.gemma@comune.ledro.tn.it

pec: settore.finanziario@pec.comune.ledro.tn.it

Ledro, 29 maggio 2017

(da citare nella corrispondenza)

Codice CIG n. Z111BD81C4

Termine presentazione offerta: ore 12.30 del giorno 29/06/2017

Apertura buste: ore 09.30 del giorno 03/07/2017

Valutazione offerta anomala: NO

Contributo ANAC: NO

AVCPASS: NO

Subappalto: NON AMMESSO

BANDO DI GARA

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI LEDRO**

PER IL QUINQUENNIO 1° agosto 2017 – 31 luglio 2022, con opzione di rinnovo

1. DATI GENERALI DELLA CONCESSIONE

OGGETTO

Oggetto del presente bando è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Tale servizio consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie.

Il servizio è regolato dal presente bando, dal documento "Parametri per l'aggiudicazione" e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 17 maggio 2017; lo stesso verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell'Ente ed al vigente Regolamento di contabilità. In particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Testo Unico delle Leggi

Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e ss.mm.ii.). Agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997.

Per lo svolgimento della presente procedura di gara sarà applicata la L.P. n. 23/1990, la L.P. n. 2/2016 e, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 50/2016.

VALORE DEL SERVIZIO

Il servizio è reso a titolo oneroso con corresponsione di un corrispettivo ai sensi dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 di data 17 maggio 2017.

Il valore complessivo stimato della concessione, ai soli fini del contratto, è stato stimato in euro 37.500,00.-, in base alle motivazioni riportate nel provvedimento di approvazione del presente bando di gara.

Sono a carico dell'istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti al contratto.

Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Ledro, si forniscono i dati di cui all'allegato denominato "Dati e informazioni sul servizio tesoreria".

Dovrà altresì essere tenuto in considerazione il sistema di gestione del fabbisogno di cassa della Provincia Autonoma di Trento, secondo la Nota informativa del Servizio Autonomie Locali provinciale di data 22 agosto 2016, prot. n. S110/16/437992/1.1.2/8-16

(link: [>>Finanza locale >>Erogazioni – Cassa del Trentino Documento "Modalità di erogazione trasferimenti provinciali e mensilità 2016 fondi parte corrente"](http://www.autonomielocali.provincia.tn.it)).

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di cinque anni solari, dal 1^a agosto 2017 al 31 luglio 2022, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni anche frazionabili, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, alle medesime condizioni contrattuali e/o in presenza di condizioni migliorative. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno sei mesi, o comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria deve essere svolto presso locali situati nel raggio di 30 (trenta) chilometri stradali dalla sede del Comune di Ledro, Via Vittoria, 5 – 38067 Ledro.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI

Il presente Bando di Gara, la Convenzione di Tesoreria, l'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" ed i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegati A e A/1), offerta economica "Modello offerta economica" (Allegato B), offerta tecnica "Modello offerta tecnica" (allegato C), dati ed informazioni sull'attuale servizio tesoreria sono disponibili sul sito internet www.comune.ledro.tn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti e possono essere ritirati in copia presso il Comune di Ledro - sportello polifunzionale sede municipale: Via Vittoria, 5 – piano terra – 38067 Ledro (TN) – orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Pertanto è possibile ottenere chiarimenti ed informazioni a carattere procedurale e tecnico-amministrativo sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Servizio Finanziario tramite PEC all'indirizzo settore.finanziario@pec.comune.ledro.tn.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di carattere generale ed eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito internet: www.comune.ledro.tn.it alla sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara e contratti" almeno 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Gli

operatori economici hanno pertanto l'onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara. Responsabile della procedura di gara ai sensi della L.P. n. 23/1992: Responsabile del Settore Finanziario – Gemma Monica.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'**offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base degli elementi indicati nell'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione", elementi a cui saranno attribuiti i fattori ponderali indicati nello stesso allegato.

3. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 29 giugno 2017** al COMUNE DI LEDRO – Sportello polifunzionale – Via Vittoria, 5 - piano terra - 38067 LEDRO, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento.

Per la consegna delle offerte, l'ufficio è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Contatti sportello polifunzionale: telefono: 0464/592700 - fax: 0464/592721

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ledro ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere racchiusi **in un unico plico** sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell'Istituto di credito o società e la dicitura:

"PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LEDRO"

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento della gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Tale plico dovrà contenere:

- A. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente in particolare:
 - l'istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale;
 - eventuale documentazione e altre dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 6.;
 - schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 13 di data 17 maggio 2017, sottoscritto in ogni sua pagina;

- B. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "**BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**", contenente l'offerta economica da presentarsi **a pena di esclusione**;
- C. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "**BUSTA C – OFFERTA TECNICA**", contenente l'offerta tecnica **a pena di esclusione**.

Per quanto attiene al dettaglio della documentazione da presentare si rinvia al successivo paragrafo 6.

Per la redazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni inserite nell'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione".

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA
PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL COMUNE DI LEDRO SITA AL TERZO PIANO DELLA SEDE
IN VIA VITTORIA , 5 – 38067 LEDRO (TN)

IL GIORNO 3 luglio 2017 ALLE ORE 09.30

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso di pubblicato sul sito www.comune.ledro.tn.it oppure con avviso via pec inviata a tutti i concorrenti ammessi.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali stabiliti dal presente bando di gara.

La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione.

Per i consorzi la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio gli istituti di credito in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere sede legale in un paese UE;
2. essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;
4. aver gestito o gestire con buon esito per/da almeno tre anni nell'ultimo quinquennio (2012-2016) il servizio di tesoreria con ordinativo informatico per un Ente Locale con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti;
5. avere una filiale attiva nel raggio di trenta chilometri stradali dalla sede del Comune di Ledro, Via Vittoria, 5 – 38067 Ledro (TN), entro l'inizio del Servizio di Tesoreria;
6. requisiti di cui al successivo paragrafo 6;

Nel caso di raggruppamenti temporanei :

- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai punti precedenti punti 2. e 3. devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punti 4. e 5. possono essere posseduti da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al raggruppamento.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A) Nella busta "A" – Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE.

Tale dichiarazione è da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il modello **Allegato A**, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in corso di validità. Si ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto modello, complete di tutti i dati richiesti, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio.

La dichiarazione **deve attestare:**

a) DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE

❖ *(se associazione temporanea non ancora costituita)*

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

❖ *(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016):*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa.

b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE - MOTIVI DI ESCLUSIONE

- **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**

oppure

- di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi: art. 24 L.P. n. 2/2016 – art. 57 della Direttiva 2014/24/UE – art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016
Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.
3. **L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.**
4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**
5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.
8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la

normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una

procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive [ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE: *"il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*].

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli

Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma

- 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

c) ALTRE DICHIARAZIONI

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI LEDRO da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- di avere preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Ledro con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 19/11/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Ledro ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Ledro.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 3, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 - art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE – **Allegato A/1**).

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo lettera d).

d) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

e) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5.

f) ULTERIORI INDICAZIONI

- Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di procuratore, nella busta A – Documentazione amministrativa dovrà essere inserito originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale.
- **In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio** la dichiarazione, **Allegato A**, dovrà essere **sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti del raggruppamento/consorzio ordinario che intendono raggrupparsi, ovvero compilata singolarmente e separatamente da ciascuno di essi;** dovrà inoltre riportare espressamente l'intenzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di costituirsi in forma di raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale.
- **In caso di Associazione Temporanea di Imprese o consorzio già costituiti o stabili**, la dichiarazione, **Allegato A**, dovrà essere resa dal legale rappresentante della capogruppo

ovvero del consorzio. La medesima dichiarazione dovrà essere prodotta anche dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio; dovrà inoltre essere presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio.

Tutti i requisiti di cui al presente paragrafo 6. A) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

2. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DI DATA 17 MAGGIO 2017, SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA.

B) Nella busta "B – Offerta economica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

L'offerta economica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'offerta economica, redatta utilizzando preferibilmente il modello **Allegato B**, dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto del dato espresso in lettere.

L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

C) Nella busta "C – Offerta tecnica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta tecnica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'offerta tecnica, redatta utilizzando preferibilmente il modello **Allegato C**, secondo le modalità previste nel documento "Parametri per l'aggiudicazione" dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

7. PROCEDURA DI GARA

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente del seggio di gara, nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

- a sospendere eventualmente la procedura di gara per la richiesta di integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 procedendo secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6 lettera d);
- ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La Commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della Commissione tecnica, provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica dei concorrenti non esclusi;
- b) a dare lettura delle offerte economiche presentate.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà totalizzato complessivamente il maggiore punteggio sulla base dei parametri di cui all'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione".

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincolerà il Comune fino al momento della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario.

Il Comune, quando esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta impegnativa per la concorrente aggiudicataria non appena effettuata l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto dal 1° agosto 2017, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente bando di gara, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, il Comune procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale risulti che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.

Inoltre il Comune potrà revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interverrà alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta.

In tutti i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la *par condicio* delle imprese concorrenti, qualora ricorra l'interesse dell'Ente a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della *par condicio* fra le stesse imprese partecipanti e l'omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell'interesse che si intende garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Comporta **l'esclusione automatica** dalla procedura la mancanza della busta B e C, contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà di sospendere la gara e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Nel termine che verrà indicato dall'Ente, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto stesso. Ove, nel termine indicato dall'Ente, l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione e richiedere il risarcimento dei danni.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dell'assenza dei motivi di esclusione nonché dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà autorizzare **l'esecuzione anticipata del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto decorso il termine di cui all'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Ledro intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il Comune di Ledro;
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm..

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento di eventuali relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Ledro, 29 maggio 2017